



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

4 MAGGIO 2021
DELIBERAZIONE N. 35

Morosità iscritti Albo Avvocati

Il tesoriere comunica che sono stati approntati gli atti di ingiunzione a carico dei morosi;

si è in attesa di ricevere l'elenco di tutte le delibere adottate dal Consiglio dal 2007 in poi aventi ad oggetto la determinazione della tassa di conservazione all'Albo prima di procedere.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

4 MAGGIO 2021 DELIBERAZIONE N. 36

Prot. 1947 omissis

- Organismo Mediazione Forense e Patrocinio a Spese dello Stato -

Il Consiglio, vista l'istanza **omissis** diretta all'Organismo di conciliazione e su richiesta dello stesso Organismo, rileva quanto segue:

Allo stato dell'attuale legislazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, la mediazione civile non è ricompresa nell'ambito dei procedimenti ammessi ai relativi benefici;

l'art. 17, comma 5 bis del D. Lgs. 28/10, dal canto suo, dispone che "non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato";

di conseguenza se da un canto non è prevista la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tramite l'Ordine degli Avvocati, d'altro canto la norma richiamata rimette la questione nell'ambito della procedura di mediazione consentendo che la parte interessata fornisca all'Organismo di mediazione "apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" e, allo stesso tempo, consente allo stesso Organismo di mediazione di richiedere la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Si comunichi all'Organismo.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

10 MAGGIO 2021
DELIBERAZIONE N. 37

Convenzione LUISS

(Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli)

A relazione del Cons. Segretario,

il Consiglio, esaminata la convenzione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea con

LUISS

- **Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Sociali Guido Carli - ROMA**

approva la convenzione e ratifica la sottoscrizione già apposta dal Presidente in data 03/05/2021.

Si comunichi all' Università in questione e si pubblichi sul sito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

18 MAGGIO 2021
DELIBERAZIONE N. 38

INSERIMENTO COMMISSIONE CULTURA

AVV. LUCIA DI CIOMMO

Il Consiglio autorizza e manda alla Coordinatrice della Commissione per le verifiche disciplinari.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

18 MAGGIO 2021 2021
DELIBERAZIONE N. 39

Convenzioni professionali della Regione Puglia

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, adotta il seguente deliberato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 18 maggio 2021,

rilevato

- che, di recente, sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio segnalazioni da parte di alcuni professionisti che, in relazione alle convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 bis della legge 247/2012, lamentano la mancata liquidazione del maggior importo liquidato in sede giudiziale rispetto a quello pattuito in convenzione, e ciò anche nelle ipotesi in cui l'attività del professionista si sia conclusa in vigenza della citata disposizione ed il predetto maggior importo sia stato effettivamente recuperato ed incassato dall'Ente regionale;
- che, a parere del servizio liquidazioni della Sezione amministrativa dell'Avvocatura regionale della Regione, il mancato riconoscimento della maggior somma liquidata dall'Autorità giudiziaria deriverebbe dalla circostanza che il "principio dell'equo compenso", introdotto dal comma terzo dell'art. 19 quaterdecies della Legge n.172/2017, si applichi solo per le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore di detta legge n. 172.

ri t e n u t o

- che l'art. 19 quaterdecies del d.l. n. 148/2017 (c.d. decreto fiscale), convertito nella l. n. 172/2017, ha introdotto alla l. n. 247/2012 l'art. 13 bis, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli Avvocati e che detta norma, nata dalla maturata consapevolezza del legislatore di quanto la forza contrattuale di clienti come la Pubblica Amministrazione e le imprese bancarie e assicuratrici incida a scapito del professionista sull'equilibrio delle convenzioni tra essi stipulate, enuncia in via di principio, al comma 2, che il compenso dell'Avvocato deve essere proporzionato alla qualità, alla quantità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale;
- che, al fine di dare efficace attuazione al canone enunciato, il legislatore ha stilato, al comma 5 dell'articolo in discorso, un elenco di clausole che si presumono vessatorie e la cui presenza, ai sensi del comma 8, inficia il contratto di nullità parziale e relativa. Tra queste, in particolare, vi è quella di cui alla lettera g), che contempla l'ipotesi di riconoscimento in favore del legale di un importo inferiore a quello liquidatogli dal Giudice in sentenza;
- che, ci si è interrogati sulle sorti delle convenzioni preesistenti alla normativa sull'equo compenso che non prevedono le "c.d. clausole di salvaguardia", tra le quali, di sicuro, rientra la previsione del riconoscimento in favore del legale della maggior somma liquidata dal Giudice rispetto a quella stabilita in convenzione;
- che la norma pur non avendo efficacia retroattiva, prevedendo testualmente un'ipotesi di nullità, assurge al rango di norma imperativa e l'eventuale pattuizione che si ponga in contrasto con essa è viziata da nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c.;
- che questo percorso logico ha portato la più autorevole giurisprudenza ad accogliere la tesi dell'ammissibilità della categoria della nullità sopravvenuta, ossia della nullità derivante da un vizio assente ab origine, ma intervenuto in corso di esecuzione del rapporto;
- che la nullità rappresenta la reazione dell'ordinamento a un difetto genetico del negozio e che, pertanto, il giudizio di nullità virtuale deve condursi alla stregua delle sole norme imperative vigenti al tempo della conclusione dello stesso. I contratti di durata e a esecuzione differita – quali sono quelli conclusi tra il professionista e la P.A. - infatti, conservano la loro vitalità anche oltre la fase genetica e possono essere invalidati, e precisamente resi nulli, da sopravvenienze giuridiche e materiali;

c o n s i d e r a t o

- che, anche in mancanza di una espressa "*clausola di salvaguardia*" il rifiuto della P.A. di corrispondere al professionista il maggior importo liquidato dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 bis in sede giudiziale ed effettivamente incassato dall'Ente, sostanzierebbe un comportamento non più ammesso dalla vigente normativa e come tale censurabile;
- che, il rifiuto di corrispondere al professionista la maggior somma liquidata dall'Autorità giudiziaria ed integralmente recuperata dalla P.A. non appare giustificato neanche da ragioni di finanza pubblica, atteso che il maggior importo a corrispondersi, integralmente recuperato dalla parte rimasta soccombente nella fase giudiziale, non incide sulle casse della P.A.;
- che, oltre alle considerazioni sulla equità e sulla assenza di qualsiasi onere per la finanza pubblica, risulterebbe oltremodo ingiustificabile per l'Ente regionale l'incasso di importi destinati al pagamento di onorari di Avvocato e, soprattutto, di contributi previdenziali forensi ed imposta sul valore aggiunto.

Tanto rilevato, ritenuto e considerato

INVITA

la Regione Puglia a riconoscere e corrispondere agli Avvocati il maggior importo liquidato in sede giudiziale rispetto a quello pattuito in convenzione, anche nelle ipotesi in cui la convenzione è stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 bis della legge 247/2012, relativamente alle liquidazioni giudiziali successive alla predetta legge e sempre che il maggior importo sia stato effettivamente recuperato ed incassato dall'Ente regionale.

Si trasmetta alla Regione Puglia nonché all'Avvocatura Regionale e si pubblichi sul sito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

18 MAGGIO 2021
DELIBERAZIONE N. 40

Omissis riferisce sulla intervenuta sottoscrizione del **protocollo per il corso per la formazione di tutori per minori stranieri non accompagnati**; la sottoscrizione è intervenuta con il garante per l'infanzia e l'adolescenza ed altri ordini professionali.

Il corso partirà in modalità pad a fine giugno.

Il Consiglio prende atto.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

25 MAGGIO 2021
DELIBERAZIONE N. 41

Autorizzazione alle notifiche ex Legge 53/1994

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati:

Avv. Francesco Lamorgese

Avv. Alessia Posa

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o sanzioni più gravi; **autorizza** i predetti avvocati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994, ad avvalersi della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 8 della citata legge.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

25 MAGGIO 2021

DELIBERAZIONE N. 42

Fondo Sostegno alla Genitorialità

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere con i pagamenti fino alla concorrenza della giacenza fondi allo stato esistente.

Dà mandato al Tesoriere di procedere con i pagamenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

25 MAGGIO 2021

DELIBERAZIONE N. 43

Omissis riferisce sulla nota dell'UNIBA "Aldo Moro" che invita l'Ordine a sottoscrivere una **convenzione** ai fini dell'accoglienza di **studenti tirocinanti del corso in scienze della Comunicazione**.

Il Consiglio, apprezzando l'iniziativa, delibera di aderire, delegando la Cons. Guerra a definire un progetto di tirocinio.